



Comune di Solferino
Provincia di Mantova

Sindaco
Maria Orazia Mascagna

Assessore all'Urbanistica
Ing. Germano Bignotti

Responsabile Ufficio Tecnico
Ing. Antonio Zangara



Politecnico di Milano
Dipartimento di Architettura e Pianificazione

Consulenza tecnico-scientifica
Responsabile scientifico
Prof. Danilo Palazzo

Comune di Solferino

Parco Locale di Interesse Sovracomunale

novembre_2008



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE – P.L.I.S.**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

1. Comprende le parti del territorio che per la presenza di diffusi valori ambientali, naturalistici e paesaggistici costituiscono un vasto ambito di salvaguardia ambientale ed ecologica.
2. Il P.G.T. indica con apposita perimetrazione e segno grafico le aree interessate alle seguenti norme che, ove non in contrasto con la normativa di riferimento delle aree classificate come “ servizi AP, AIP e AIG”, “Ambiti agricoli naturali” e “Ambiti di tutela paesistica” e ricomprese nell’ambito del “Parco Locale di Interesse Sovracomunale”, sono prevalenti rispetto agli articoli 15 – 24 – 28 – 32 – 38 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.G.T.;
3. Sull’intero territorio del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) sono vietati:
 - 3.a. l’abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo e la formazione di ammassi o depositi, anche se in forma controllata o temporanea di stracci, rottami, auto in demolizione e simili, fatta eccezione per l’ammasso di letame maturo destinato alle normali pratiche agronomiche e forestali;
 - 3.b. i movimenti di terra che comportino modificazioni morfologiche del suolo, salvo espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, fatta eccezione per le normali pratiche agrarie, come livellamenti e sistemazioni agrarie soggette comunque a denuncia all’Amministrazione Comunale;
 - 3.c. gli espurghi di canali di irrigazione e scolo, salvo quelli effettuati nel periodo di non utilizzo (di norma da ottobre a marzo) o quelli effettuati per comprovate esigenze dei Consorzi di Bonifica ed autorizzati dall’Amministrazione Comunale;
 - 3.d. il livellamento di scarpate, declivi e avvallamenti;
 - 3.e. l’attività di estrazione di inerti, fatto salvo particolari interventi di trasformazione ed escavazione ai soli fini di miglioramento ambientale, purchè siano osservate tutte le procedure autorizzative necessarie a approvati dall’Amministrazione Comunale;
 - 3.f. la derivazione od occultazione di acque e risorgive;
 - 3.g. la distruzione di zone umide, quali paludi, stagni, acquitrini, fontanili e fasce riparali di corsi d’acqua;
 - 3.h. l’alterazione, la distruzione o il danneggiamento dell’ambiente boschivo e del paesaggio agrario nei suoi elementi vegetazionali arborei ed arbustivi;
 - 3.i. gli interventi sulle rive dei corsi d’acqua che comportino la distruzione o il danneggiamento della vegetazione legnosa spontanea (arborea ed arbustiva), fatti salvi gli interventi di pulizia preventivamente autorizzati e necessari a garantire il regolare deflusso delle acque;
 - 3.l. il transito e il pascolo ovino – caprino non regolamentato ed autorizzato in base alla vigente normativa.
4. La salvaguardia degli ambienti naturali, le attività di gestione, pianificazione e conservazione sono disciplinate dalla vigente legislazione in materia.
Il Piano Locale di Interesse Sovracomunale persegue i seguenti obbiettivi:
 - 4.a. tendere alla conservazione, alla riqualificazione e alla gestione degli ambienti naturali presenti all’interno del territorio del parco, con particolare riguardo alle formazioni boscate e alle zone umide, senza trascurare gli elementi tipici del paesaggio agrario di cui prevedere il recupero e la valorizzazione;

- 4.b.** privilegiare le attività di miglioramento della composizione e della struttura vegetazionale, della salvaguardia della flora spontanea e della riqualificazione delle scarpate e dei declivi;
 - 4.c.** disciplinare gli interventi, ai sensi delle L.R. 33/1977, L.R. 11/1998 e successive integrazioni e modificazioni, inerenti i trattamenti di governo delle formazioni boscate e delle aree umide e incolte.
 - 4.d.** tutelare gli elementi vegetazionali di equipaggiamento delle superfici agricole, sia arborei che arbustivi, quali le piante isolate, i filari, le fasce alberate, le siepi anche se esclusi dalla definizione di bosco: l'esercizio delle ordinarie pratiche agricole deve pertanto favorirne il mantenimento e l'ulteriore diffusione; per questi elementi vegetazionali puntuali, fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di tutela delle bellezze naturali, si applicano le norme sui tagli e sugli interventi di manutenzione previsti dall'art. 8 della L.R. 9/77 e s.m.i. sull'intero territorio del parco, con esclusione della vegetazione presente nei giardini privati e dei tagli di ceduzione e di capitozzatura di filari e di piante isolate.
 - 4.e.** perseguire l'obiettivo della tutela e del potenziamento della flora autoctona nonché della conservazione delle specie esotiche non infestanti già inserite validamente e storicamente nel paesaggio e negli equilibri ecologici esistenti, vietando l'introduzione di specie vegetali non autoctone.
 - 4.f.** vietare l'esercizio della caccia nelle aree a parco ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale in materia;
 - 4.g.** indirizzare l'attività agricola compatibilmente alla conservazione ed al miglioramento delle risorse ambientali;
 - 4.h.** tutelare e riqualificare il paesaggio agrario, garantendo il miglioramento e la conservazione degli insediamenti rurali e favorendone uno sviluppo armonico e adeguato.
- 5.** L'esercizio dell'agricoltura all'interno del territorio del Parco Locale di Interesse Sovracomunale dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
- 5.a.** l'adozione di tecniche culturali compatibili con una migliore gestione del territorio agricolo (programmi integrati di difesa fitosanitaria, concimazione, utilizzo dei reflui zootecnici previa predisposizione dei piani di utilizzo dei piani di utilizzo degli stessi, controllo sul consumo di prodotti chimici sia fitosanitari che zootecnici);
 - 5.b.** la razionalizzazione degli appezzamenti (escludendo le asportazioni di terra) previo parere dell'Amministrazione Comunale e con l'impegno a realizzare interventi di miglioramento ambientale nell'ambito aziendale;
 - 5.c.** non alterare o distruggere gli elementi vegetazionali arborei e arbustivi, nonché tagliare piante senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 - 5.d.** il divieto di installazione di serre o coperture anche provvisorie salvo quanto previsto al successivo punto **11.g**;
 - 5.e.** il divieto di avviare nuovi impianti orto – florovivaistici;
 - 5.f.** il divieto di impiego di formulati classificati "Molto Tossici, Tossici o Nocivi
 - 5.g.** il divieto di impiego di fertilizzanti chimici azotati a rapido dilavamento dalla semina alla levata;
 - 5.h.** il divieto di impiego di presidi sanitari chimici con mezzi aerei;
 - 5.i.** il divieto di impiego di fanghi di depurazione da reflui urbani anche trattati;

- 6.** L'attività zootecnica all'interno del territorio del Parco Locale di Interesse Sovracomunale è intesa come attività di allevamento esercitata nel contesto di impresa agricola ed in funzione della produttività del fondo: restando quindi esclusi gli allevamenti caratterizzati dall'assenza di rapporto di connessione funzionale e complementarietà con l'attività di coltivazione dei fondi.
- L'esercizio di tali attività zootecniche è da ritenersi incompatibile con il parco in quanto costituisce fattore di rischio ambientale sotto l'aspetto sanitario ed ecologico; nel caso di allevamenti esistenti alla data di adozione della presente norma, questi dovranno adeguarsi entro due anni dall'entrata in vigore della norma stessa, ricreando il rapporto funzionale con l'attività agricola ed il fondo.
- Inoltre l'Amministrazione Comunale provvederà a rilasciare autorizzazione all'utilizzo agronomico dei liquami ai sensi della L.R. 37/93, previo valutazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (P.U.A.) e parere favorevole degli enti di tutela preposti (A.R.P.A., Provincia, ecc).
- 7.** Alla eventuale coltivazione degli impianti legnosi di latifoglie a rapido accrescimento, sia a ciclo breve che lungo, con esclusione delle zone attualmente destinate a boschi, giardini privati e parchi, si applicano le seguenti norme:
- 7.a.** sono esclusi dall'appoggio di riempimento, di cui all'Art 7 della L.R. 9/77 e impianti di legno a rapido accrescimento e gli impianti di latifoglie pregiate;
 - 7.b.** nel territorio del parco il progressivo rimboschimento delle aree a pioppeto o ad altre colture arboree a rapido accrescimento è da eseguire secondo le modalità e i termini previsti dalla vigente normativa;
 - 7.c.** salvo che nell'esercizio di attività florovivaistica, all'interno del territorio del parco è vietato l'impianto o il reimpianto delle medesime;
 - 7.d.** al taglio di colture in atto di specie non ammesse dal presente comma non sarà possibile il reimpianto delle medesime;
 - 7.e.** in tutto il territorio del parco, ad esclusione delle zone occupate da boschi, giardini privati o parchi, è incentivata la conduzione semi – estensiva e pianificata degli impianti a rapido accrescimento.
- 8.** Per quanto riguarda la viabilità e i parcheggi sull'intero territorio del Parco Locale di Interesse Sovracomunale valgono le seguenti prescrizioni:
- 8.a.** la circolazione dei veicoli a motore è vietata al di fuori delle strade pubbliche e di uso pubblico, delle aree a parcheggio, dell'accesso agli edifici e alle proprietà, delle zone di attrezzature pubbliche e di pubblico interesse;
 - 8.b.** sono esclusi dai divieti i mezzi al servizio dell'agricoltura e selvicoltura e i mezzi per lavori di manutenzione ordinaria alle infrastrutture esistenti; per i mezzi di esercizio di altre attività, ove già non precisato, i percorsi consentiti sono autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
 - 8.c.** i mezzi di servizio o vigilanza pubblica hanno facoltà di circolare su tutte le strade pubbliche o private; è vietato impedire o ostacolare con qualunque mezzo l'accesso a strade o sentieri ai mezzi stessi;
 - 8.d.** lungo tutte le strade del parco, ad eccezione delle strade statali e provinciali, è vietata l'apposizione di cartelloni pubblicitari, le eventuali concessioni in atto, alla loro naturale scadenza, non possono essere rinnovate o prorogate; non sono ammessi nuovi distributori di carburante al di fuori delle zone limitrofe alle strade statali e provinciali;
 - 8.e.** il consolidamento delle scarpate stradali è effettuato con opere di ingegneria naturalistica, o in difetto e previo parere dell'Amministrazione Comunale, mediante uso di materiali locali; sono escluse dal parere dell'Amministrazione

Comunale le opere di ordinaria manutenzione, mentre per gli interventi straordinari e imprevedibili va inoltrata l'immediata comunicazione all'ente medesimo;

- 8.f.** l'Amministrazione Comunale provvede a localizzare i parcheggi in corrispondenza delle zone di maggiore accessibilità pubblica al parco e alle aree pubbliche e di pubblico interesse;
 - 8.g.** nella definizione planimetrica delle aree a parcheggio deve essere salvaguardato l'inserimento ambientale nonché la vegetazione preesistente interna e le cortine alberate di perimetro; le pavimentazioni, preferibilmente di tipo permeabile, devono permettere il mantenimento o il reimpianto del tappeto erboso.
- 9.** Gli adeguamenti infrastrutturali e la realizzazione di impianti tecnici all'interno del territorio del Parco Locale di Interesse Sovracomunale sono autorizzati dall'Amministrazione Comunale che può stabilire le eventuali opere di ripristino o di compensazione ambientale ed indicare e quantificare l'identità per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili; l'inizio dei relativi lavori potrà essere subordinato alla preventiva stipula della convenzione e al versamento di una garanzia fidejussoria. Gli interventi relativi ad adeguamenti tecnologici di impianti esistenti di opere pubbliche di acquedotto, fognatura e depurazione, raccolta e deposito rifiuti (piazzole per la raccolta differenziata) nonché eventuali nuovi impianti previsti dalla vigente pianificazione dovrà considerare:
- 9.a.** L'inserimento dell'opera sotto il profilo della tutela ambientale;
 - 9.b.** La riduzione dell'effetto di barriera dell'opera al fine di tutelare la continuità dell'ecosistema e i collegamenti ciclopedonali fra le diverse aree del parco.
- 10.** Le strade comunali e vicinali d'uso pubblico esistenti all'interno del territorio del Parco Locale di Interesse Sovracomunale costituiscono nel loro complesso viabilità di interesse consortile per l'accesso e la fruizione pubblica dell'ambiente; i progetti relativi a nuove sedi stradali o al potenziamento, ampliamento e rettifica di quelle esistenti, per la parte inclusa nel parco, sono autorizzati dall'Amministrazione Comunale e devono rispettare quanto previsto dai precedenti punti **9.a.** e **9.b.** oltre a prevedere il tipo di copertura e finitura del manto e del ciglio stradale.
- 11.** Relativamente agli edifici e strutture abitative e non abitative all'interno del territorio del Parco Locale di Interesse Sovracomunale sono ammessi i seguenti interventi:
- 11.a.** Il recupero con il mantenimento della destinazione agricola come definito dalle lettere a), b), c), e d) dell'art. 31 della L: 457/78 e s.m.i.;
 - 11.b.** La manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, risanamento conservativo e la ristrutturazione come definito dalle lettere a), b), c) e d) dell'Art. 31 della L. 457/78 e s.m.i., compresa la demolizione ricostruzione nel rispetto della tipologia e dei materiali preesistenti, degli edifici aventi destinazione extra – agricola alla data di adozione della presente normativa;
 - 11.c.** La nuova edificazione, solo in aggiunta ai fabbricati rurali esistenti inutilizzati o sottoutilizzati, con una percentuale massima del 10% del volume esistente;
 - 11.d.** La nuova edificazione, con un indice massimo consentito di 0,01 mc/mq relativamente agli alloggi ed al 3% relativamente alle infrastrutture, esclusivamente per edifici destinati ad attività ricettive, turistiche e di promozione dei prodotti e delle tipicità locali;
 - 11.e.** Nella realizzazione di silos di immagazzinaggio alimenti, trincee e vasconi di stoccaggio liquami si dovranno prevedere idonee opere di inserimento

ambientale mediante l'uso di elementi arborei e arbustivi misti, capaci di garantire un'efficace schermatura;

- 11.f.** L'ampliamento degli allevamenti esistenti fino ad un massimo del 20% della superficie coperta esistente effettivamente destinata a tale attività e comunque nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 6, dal Regolamento Locale di Igiene, dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.G.T. e dei limiti di peso vivo per ettaro;
- 11.g.** La realizzazione di nuove infrastrutture di servizio delle attività agricole con una percentuale di copertura massima pari all'1% del fondo esistente all'interno del territorio del parco;
- 11.h.** l'ampliamento delle infrastrutture di servizio delle attività agricole e florivaistiche esistenti fino ad un massimo del 20% della superficie coperta esistente e comunque non oltre il limite consentito dalla L.R. 12/2005;
- 12.** Per gli interventi edilizi di cui al precedente comma il permesso di costruire può essere rilasciato solo ai soggetti e con le procedure di cui all'art. 60 della L.R. 12/2005.
- 13.** In tutte le aree ricadenti nel territorio del Parco Locale di Interesse Sovracomunale in cui alla data di adozione della presente norma sia in corso l'attività agricola, è sempre ammesso l'agriturismo così come disciplinati dalla L.R. 3/92 e s.m.i.; a tale fine sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art 31 della L. 457/78 e s.m.i., secondo gli indici edilizi previsti dalla vigente normativa comunale.
- 14.** Per gli edifici all'interno del territorio del Parco Locale di Interesse Sovracomunale dove alla data di adozione della presente norma non sia in corso alcuna attività agricola, il cambio d'uso da agricolo ad extra – agricolo dovrà rispettare quanto previsto dal Piano di Governo del Territorio; sono comunque consentiti interventi di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
- 14.a.** i cambi di destinazione sono ammissibili esclusivamente se compatibili con il permanere della attività agricole eventualmente ancora in corso o con le finalità del parco e comunque dovranno fare riferimento alle seguenti funzioni:
- socio – ricreative
 - culturali
 - utili allo svolgimento delle funzioni proprie del parco
 - attività ricettive, attività turistiche e attività finalizzate alla promozione dei prodotti e delle tipicità locali
- 14.b.** la dismissione e riuso di volumi con precedente destinazione agricola deve essere accompagnata da rinuncia da parte del proprietario e del conduttore agricolo alla realizzazione di nuovi volumi aventi destinazione agricola, per un termine di 10 anni, con atto da trasciversi nei registri immobiliari su tutti i terreni di proprietà costituenti l'azienda agricola;
- 14.c.** la ristrutturazione deve avvenire nel rispetto dei caratteri morfologici e tipologici dell'organismo esistente e del complesso edilizio, e in armonia con i caratteri del paesaggio;
- 14.d.** i materiali utilizzati dovranno essere quelli tipici del luogo e dovranno armonizzarsi con il paesaggio circostante: è favorita la sostituzione di materiali esistenti non conformi ai caratteri tipici del luogo.
- 15.** All'interno del territorio del Parco Locale di Interesse Sovracomunale è comunque vietato:
- 15.a.** la recinzione dei fondi agricoli, tranne per quanto riguarda le aree di stretta pertinenza dei fabbricati rurali, nel rapporto 1:10 rispetto alla superficie coperta

degli edifici, e le recinzioni temporanee a salvaguardia di ovini, caprini ed equini al pascolo. Limitatamente alle aree interessate da colture specializzate, da documentarsi attraverso apposita autocertificazione, o ad interventi di cui al punto 11.d possono essere realizzate recinzioni tradizionali, previo parere favorevole della Commissione per il Paesaggio;

15.b. Installare campeggi o depositi di roulotte, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 3/92 per l'esercizio dell'agriturismo.

16. Le recinzioni dei fondi agricoli sono sempre consentite in siepe viva; per le recinzioni non in siepe viva, fatto salvo il rapporto con l'edificato di cui al precedente punto 15.a. è previsto quanto segue:

16.a. devono garantire il regolare deflusso delle acque ed avere un'altezza non superiore a cm. 150;

16.b. è fatto divieto di realizzare recinzioni cieche o in elementi prefabbricati in cls e simili, anche ad elementi discontinui;

16.c. le recinzioni esistenti in muratura devono essere mantenute anche nel loro andamento planimetrico;

16.d. qualora come recinzione o ad integrazione della stessa vengono utilizzate siepi o schemi vegetali, questi devono essere realizzati prevalentemente con l'impiego di specie autoctone;

17. Per le aree in cui alla data di adozione della presente normativa, siano in corso attività extra – agricole di natura ricreativa e/o sportiva non in conflitto con la destinazione agricolo – forestale della zona, ne è ammesso il proseguimento nel rispetto delle norme di cui al presente articolo.

18. Nelle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico classificate come "Servizi AP – AIP - AIG" sono ammesse:

- attrezzature sportive;
- attrezzature culturali;
- attrezzature per le attività ricreative e di svago, per il tempo libero e per il ristoro;
- servizi e parcheggi dovranno avere i requisiti di cui al precedente comma 8;
- l'eventuale residenza del personale di custodia e gli impianti necessari per il funzionamento delle attrezzature consentite.

La progettazione degli interventi deve essere estesa all'intero ambito zonizzato in cui insiste l'intervento medesimo e particolare cura dovrà essere adottata per il corretto inserimento ambientale e l'utilizzo dei materiali tipici della zona. Per gli edifici ed attrezzature esistenti, anche se ad utilizzazione difforme rispetto alla destinazione funzionale, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento igienico, statico o tecnologico, il restauro, la ristrutturazione senza demolizione (e comunque nel rispetto delle tipologie e dei materiali preesistenti) e, infine, la demolizione senza ricostruzione.

19. Ogni edificazione nel territorio del Parco Locale di Interesse Sovracomunale, comprese le opere di ristrutturazione, dovrà essere effettuata in armonia con le forme tradizionali dell'edilizia rurale locale. Dovranno essere rispettate pertanto le seguenti essenziali caratteristiche tipologiche, costruttive e formali:

19.a. RESIDENZE

1) Posizionamenti:

- a) le nuove costruzioni e gli ampliamenti dovranno essere realizzati preferibilmente in aderenza a corpi di fabbrica esistenti, nel rispetto dei caratteri architettonico – formali, dell'edilizia rurale tipica locale;

2) Coperture – Gronde – Pluviali:

- a) è obbligatorio l'uso di coperture a due o quattro falde con linea di colmo parallela al lato maggiore;
- b) la gronda dovrà essere in legno;
- c) le preesistenze a due non potranno essere modificate;
- d) la pendenza delle falde dovrà essere uniforme e compresa tra il 30% ed il 25%;
- e) il manto di copertura dovrà essere in coppi di profilo simile di fattura tradizionale e colorazione terrosa naturale;
- f) laddove esistano decorazioni originali ne sono prescritti la conservazione ed il ripristino, con eventuali restauri delle parti danneggiate;
- g) è prescritto esclusivamente l'uso di canali di gronda in lamiera di rame, a sezione semicircolare, e di pluviali a sezione circolare con collocazione a vista;
- h) la tinteggiatura dovrà essere in armonia con i colori della facciata.

3) Elementi Architettonici:

- a) gli edifici dovranno essere di norma realizzati in unico corpo di fabbrica, con limitate articolazioni planimetriche e altimetriche;
- b) gli accessori delle abitazioni, quali autorimesse, cantine, ecc, dovranno essere collocati all'interno dell'abitazione, in locali anche seminterrati o interrati;
- c) la composizione dei fori dovrà risultare armonicamente inserita nel piano di ogni singola facciata; le finestre dovranno essere di norma di forma rettangolare, con i lati lunghi in posizione verticale;
- d) non sono ammesse aperture interessanti più di un piano dell'edificio;
- e) le finestrate potran essere riquadrate esternamente da cornici, in mattoni a vista eventualmente intonacati, pietra naturale o tufo, sporgenti dalla muratura fino a cm 5 e per uno spessore minimo di cm. 6 e massimo di cm 14;
- f) in caso di ristrutturazione, restauro o manutenzione straordinaria, tutti gli elementi di particolare valore architettonico o decorativo esistenti dovranno essere mantenuti e/o ripristinati nella loro esatta forma, dimensione e giacitura;
- g) sono vietati i poggiali a sbalzo, le terrazze di qualsiasi dimensione e le scale esterne;
- h) i porticati sono ammessi solo se interessati l'intera parete dell'edificio cui sono addossati.

4) Pareti esterne

- a) di norma tutte le pareti dovranno essere intonacate nella loro intera estensione; è consentito l'uso della pietra solo per soglie e contorni di fori; la finitura delle pareti dovrà essere effettuata con intonaco a civile (con esclusione di intonaci cementizi), colorato con idropittura in unica tinta per tutto il fabbricato; non sono consentite tinte plastiche del tipo graffiato e simili.

5) Serramenti – Porte e Portoni d'ingresso

- a) tutti i serramenti esterni dovranno essere in legno, naturale o verniciato al naturale;
- b) è vietato l'uso di persiane avvolgibili indipendentemente dai materiali usati;
- c) gli scuri dovranno essere a 2 o 4 ante apribili verso l'esterno o a libro, in legno, naturale o verniciato al naturale;

- d) le porte ed i portoni d'ingresso dovranno essere in legno, ciechi, arretrati rispetto al filo delle facciate e verniciati negli stessi colori dei serramenti delle finestre;
- e) sono vietati portoni in alluminio e vetro.

6) Camini esterni

- a) i camini esterni alla muratura perimetrale dovranno essere realizzati nelle forme e nelle proporzioni tipiche della tradizione locale, a sezione rettangolare, allargata alla base, con sporgenza non maggiore di quella della cornice di gronda e con comignolo di semplice fattura, con lastra di chiusura piana di limitato spessore o comunque di forma tradizionale con eventuale copertura a falde in coppi.

19.b. ANNESSI RUSTICI

Nella costruzione, ristrutturazione, restauro o manutenzione straordinaria degli annessi rustici dovranno essere usati, per quanto compatibili con la diversa destinazione d'uso, gli stessi elementi costruttivi e i materiali di finitura prescritti per i fabbricati d'abitazione.

19.c DEROGHE

Sono ammesse piccole modifiche ad alcune delle prescrizioni di cui sopra, solo nel caso di ampliamenti che avvengono in continuità di fabbricati rurali che già presentino una loro precisa morfologia, nello spirito di migliorare l'intervento globale, unificando la lettura del fabbricato, e sempre con precisa documentazione fotografica e planimetrica dell'intervento, previo parere degli esperti ambientali della Commissione per il Paesaggio